



## **RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

**(RELATORE GARRUTI)**

**Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 2019**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali  
indipendentemente dal numero dei parlamentari

**d'iniziativa dei senatori PERILLI, CALDEROLI e PATUANELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2018**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo del disegno di legge in esame è quello di rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere. Si tratta cioè di ritornare alla tradizionale impostazione in base alla quale tale disciplina è sempre applicabile a prescindere dal numero dei membri che compongono il Parlamento. In base allo schema proposto, eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori, stabilito agli articoli 56 e 57 della Costituzione, non richiederanno specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale che diversamente sarebbero necessari per evitare problemi di funzionamento del sistema. In questo modo si garantisce che il Parlamento sia in ogni momento rinnovabile e dunque che il potere presidenziale di scioglimento delle Camere non sia mai paralizzato da un eventuale vuoto legislativo in materia elettorale.

Si rammenta, inoltre, che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è stato introdotto in entrambi i testi unici in materia elettorale solo con la legge 3 novembre 2017, n. 165, « Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali », mentre precedentemente la legislazione elettorale recava meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari.

In particolare, le leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277, nell'introdurre la quota di seggi da attribuire nei collegi uninominali e quella da attribuire con metodo proporzionale, facevano riferimento ad una percentuale o ad un rapporto sul totale dei seggi (rispettivamente del 75 e 25 per cento del

numero totale dei deputati e dei tre quarti e un quarto dei senatori di ciascuna regione), con una tecnica redazionale che consentiva il funzionamento del sistema anche nell'eventualità di un mutamento del numero dei parlamentari.

Pertanto, con la proposta in esame si intende tornare ad un'impostazione che preveda, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. Si ritiene che tale meccanismo possa rappresentare la soluzione ottimale affinché la legge elettorale divenga flessibile rispetto alla variabile del numero dei parlamentari fissato in Costituzione.

Con il disegno di legge in esame si è proceduto, attraverso la tecnica della novella legislativa, a sostituire ogni indicazione numerica relativa ai collegi uninominali delle circoscrizioni con il riferimento ad una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori, conservando le disposizioni vigenti per ogni altro aspetto e riducendo al minimo gli interventi normativi.

Gli interventi normativi operati mantengono inalterato il sistema elettorale vigente di tipo misto, conservando le percentuali della quota maggioritaria e di quella proporzionale attualmente previste. Lo stesso meccanismo è stato applicato anche alle circoscrizioni per le quali la legge vigente indica esplicitamente uno specifico numero di collegi uninominali (Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Molise). Nell'intervento normativo proposto, la cifra relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione, dalla cui applicazione risultano dati numerici che, in mancanza della

variazione costituzionale del numero dei parlamentari, sono identici a quelli attualmente stabiliti, mentre, in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, risultano proporzionalmente ridotti.

Le modifiche che si propongono alla normativa elettorale non solo assicurano la neutralità del meccanismo elettorale rispetto al quadro normativo vigente, ma ne garantiscono altresì l'applicabilità ed il corretto funzionamento anche nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, qualunque sia l'entità di tale variazione.

Il presente disegno di legge è composto da tre articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le modifiche mantengono inalterato il sistema elettorale vigente limitandosi ad individuare, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati.

L'articolo 2 modifica gli articoli 1, 16-*bis*, 17, 20 e 21-*ter* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con modifiche che, analogamente a quelle operate sul testo unico per l'elezione della Camera, mantengono inalterato il sistema elettorale vigente, semplicemente individuando, per le diverse

circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto la cui applicazione restituisce gli stessi valori numerici attualmente fissati.

L'articolo 3 reca la delega al Governo avente ad oggetto la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali che può essere esercitata solo ove sia intervenuta, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una modifica costituzionale volta alla riduzione del numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. La citata delega, da esercitare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge costituzionale, reca principi e criteri direttivi che riproducono i medesimi principi recati dalla legge n. 165 del 2017. In particolare, anziché riferirsi a numeri fissi, ai fini dell'individuazione del numero dei collegi uninominali e plurinominali sia della Camera che del Senato, le modifiche rinviano al dato risultante dall'applicazione del rapporto di cui all'articolo 1, comma 2, dei rispettivi testi unici.

Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea è il risultato del lavoro della Commissione affari costituzionali, la quale, dopo un ciclo di audizioni informali e un articolato dibattito, ha concluso l'esame in sede referente con l'approvazione senza modifiche del testo presentato dai senatori Perilli e altri.

GARRUTI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: GALLICCHIO)

**su testo ed emendamenti**

30 gennaio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE N. 881**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERILLI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione della Camera dei deputati indipendentemente dal numero dei parlamentari)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

## a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole: « 231 collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore, » e le parole da: « le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale »;

2) al comma 4, le parole: « 231 seggi » sono sostituite dalle seguenti: « i seggi di cui al comma 2 »;

## b) all'articolo 83:

1) le parole: « due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 », ovunque ricorrono, sono sostituite

dalle seguenti: « un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore »;

2) al comma 1, lettera f), le parole: « di 617 seggi » sono sostituite dalle seguenti: « dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta » e la parola: « 231 » è soppressa;

c) la tabella A.1 è abrogata.

## Art. 2.

*(Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica indipendentemente dal numero dei parlamentari)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

## a) all'articolo 1:

1) al comma 2, le parole: « Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I » sono sostituite dalle seguenti: « Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i »;

2) al comma 3, le parole: « La regione Valle d'Aosta è costituita » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite »;

3) al comma 4, le parole: « sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422 » sono sostituite dalle seguenti: « un numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione »;

b) all'articolo 16-bis, le parole: « due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16 » e « due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore »;

c) all'articolo 17, le parole: « due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore »;

d) alla rubrica del titolo VII, le parole: « Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e » sono sostituite dalle seguenti: « che eleggono un solo senatore e per la regione »;

e) all'articolo 20, comma 1:

1) all'alinea, le parole: « nel collegio della Valle d'Aosta » sono sostituite dalle seguenti: « nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore »;

2) alla lettera a), le parole: « nella regione Valle d'Aosta » sono sostituite dalle seguenti: « nelle regioni che eleggono un solo senatore » e le parole: « di Aosta » sono sostituite dalle seguenti: « del capoluogo di regione »;

3) alla lettera c), le parole: « due regioni » sono sostituite dalle seguenti: « regioni di cui al presente articolo »;

4) alla lettera d), le parole: « di Aosta » sono sostituite dalle seguenti: « del capoluogo di regione »;

f) all'articolo 21-ter, comma 1, le parole: « della Valle d'Aosta » sono sostituite dalle seguenti: « di una regione che elegge un solo senatore ».

### Art. 3.

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali)*

1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:

1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:

1) il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che ri-

sulta dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pub-

blicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

2) si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.